

## Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio nell'ordinamento italiano e sovranazionale

di *Alessandro Continiello e Giulio F. Poggiali*

### 1. La fattispecie

La condotta in esame, tra le più oscure e discutibili per certi aspetti del nostro codice penale<sup>1</sup>, è tornata alla ribalta per un recente caso che ha scosso l'opinione pubblica. Già il codice penale del 1889 prevedeva la suddetta ipotesi all'articolo 370. Anche il precedente codice toscano del 1853, all'articolo 314, reprimeva "la partecipazione all'altrui suicidio". Il suicidio era, per il vero, represso dal diritto romano. Nel diritto intermedio, al criterio incriminatore del danno per lo Stato derivante dalla morte di un suddito, venne ad aggiungersi il criterio del peccato verso Dio.<sup>2</sup>

Il Beccaria, nel suo celebre scritto "Dei delitti e delle pene", s'interroga anch'esso della ipotesi del suicidio, affermando che è un "delitto che sembra non poter ammettere una pena propriamente detta poiché ella non può cadere che o sugli innocenti (familiari) o su un corpo freddo ed insensibile". Quale sarà dunque il motivo che tratterà la mano disperata del suicida, si domanda Beccaria? Così rispondendo: "Chiunque si uccide fa un minor male alla società che colui che ne esce per sempre dai confini, perché quegli vi lascia tutta la sua sostanza, ma questi trasporta sé stesso con parte del suo avere."<sup>3</sup> Il giurista evidenzia, dunque, l'inutilità della repressione del suicidio<sup>4</sup>. Questo argomento però, adottato anche dal Filangeri, contiene, secondo il Manzini, un sofisma simile a quello per cui si pretende di dimostrare inefficace la pena di morte.

Per il nostro codice penale, all'articolo 580, ne risponde il soggetto ("chiunque", trattandosi di un c.d. reato comune di danno e di evento) che, istigando, determini o ne rafforzi (azione dolosa<sup>5</sup>) il proposito suicida; e che il suicidio (evento) si verifichi o che dal tentativo derivino lesioni gravi o gravissime. Se nessuno dei due eventi si realizza, il fatto non è punibile (se il suicida sopravvive e non sono derivate delle

---

<sup>1</sup> Per approfondimenti: vedasi il testo di E. Altavilla "Il suicidio nella psicologia, nella indagine giudiziaria e nel diritto", Morano ed., Napoli 1932

<sup>2</sup> Tratto da, V. Manzini "Trattato di diritto penale italiano", ed. Utet, Torino 1964, p.97

<sup>3</sup> "Con parte del suo avere": originale, come ha notato il Calamandrei, l'accostamento che Beccaria delinea tra il suicidio e l'espatrio, messi sullo stesso piano sotto il profilo degli effetti penali e civili" – Tratto da C. Beccaria, "Dei delitti e delle pene", 1764

<sup>4</sup> "...Dunque lo sarà parimenti la pena del suicida (inutile e ingiusta). E perciò, quantunque sia una colpa che Dio punisce, perché solo può punire anche dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini, perché la pena, invece di cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia", C. Beccaria cit.

<sup>5</sup> In merito all'elemento soggettivo, giurisprudenza ormai risalente a parecchi anni fa, riteneva dovesse sussistere il dolo specifico (vedasi Trib. Milano, 19/01/1951); diversamente la più recente che, pur sostenendo che sia sufficiente il solo dolo generico, ritiene necessario "sussista nell'agente la consapevolezza della obiettiva serietà del proposito" (Cass. sez.V, 26/10/2006 n.3924 (rv. 235623))

lesioni, l'agente, oltre a non poter esser perseguito penalmente, non potrà neppure esser sottoposto a misure di sicurezza, non essendo applicabile né l'art.49 ult. capov. c.p., né l'art.115 c.p., perché il suicidio non costituisce reato; così come, a contrario, sarà applicabile la scriminante della legittima difesa, *ex art.52 c.p.*, a chi commetta reato per impedire al suicida di attuare il suo proposito).

Il soggetto attivo, come detto, può essere chiunque: ciò non esclude, ad avviso di chi scrive, che possano concorrere più soggetti attivi, con condotte differenti (ad esempio, agevolando in tempi diversi, prima o durante il suicidio, o con modalità fisiche o psichiche differenti, attive o omissive). Così come nulla esclude che i soggetti passivi –pur dovendo sussistere la reale intenzione di uccidersi e non una simulazione di suicidio–, possano essere, pur soggetti determinati, persone indeterminate nel numero (vedasi alcune sette che promuovevano, nei confronti dei loro adepti, l'istigazione o aiuto al suicidio). Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si è verificata la condizione di punibilità, cioè quando e dove è avvenuta la morte del suicida ovvero sono derivate dal tentativo di suicidio lesioni gravi o gravissime.

Naturalmente trattasi di una condotta contenuta nel titolo XII del nostro codice penale (dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale) finalizzata alla tutela del "bene vita" in via generale, pragmatizzandosi, nel caso specifico, nella violazione di tale bene (vita umana) con condotte specifiche (psichiche o fisiche). Per esser ancora più chiari l'interesse tutelato è la "vita", considerata come bene non liberamente disponibile, in quanto appartenente all'intera collettività e non soltanto al singolo individuo (qui, per alcuni, la prima discrasia concettuale). Orbene la vita umana, quale bene giuridico tutelato, risulta indisponibile anche per il titolare, e dunque l'interesse dello Stato alla sicurezza della persona fisica tende a salvaguardare, per via indiretta, dai fatti di partecipazione al suicidio, dovendo inevitabilmente sanzionare penalmente qualunque partecipazione estranea all'azione suicida: tradotto, non potendo sanzionare la persona che si è suicidata, perché ovviamente deceduta, si provvede *ex post* alla sua tutela, punendo colui che ha contribuito, psichicamente od attivamente, alla realizzazione del suicidio (o, come visto, se sopravvissuta, ma con lesioni, verrà comunque sottoposto a procedimento penale "l'istigatore"). Se ne deduce nuovamente che il suicidio in sé non è reato e non costituisce neppure un fatto altrimenti vietato espressamente dal diritto. Ciò dipende, più che dalla pratica impossibilità di un'efficace repressione e dall'applicazione del principio "*mors omnia solvit*" –che, del resto, varrebbe solo in caso di suicidio riuscito–, dal fatto che il diritto, il quale è *relatio ad alteros*, non si occupa di azioni che non escono dalla sfera intima dell'individuo<sup>6</sup>. Ma il Manzini è ancor più puntuale nello spiegare la tutela che lo Stato pone per evitare tale condotta: "Non vi è dubbio che il suicidio o il tentato suicidio, in quanto può determinare effetti dannosi in relazione ad altri, è riprovato dal nostro ordinamento giuridico. Lo Stato lo considera come un fatto pericoloso a causa dell'esempio suggestivo che offre a coloro che male

---

<sup>6</sup> Tratto da "Trattato di diritto penale italiano", cit., p.99

sopportano i dolori della vita, quantunque non lo incrimini”<sup>7</sup>. L’articolo 114 della legge di pubblica sicurezza del 1931 –se non si erra tuttora in vigore-, vieta, non a caso, di pubblicare nei giornali “ritratti di suicidi”.

Si discute in dottrina se la morte o le lesioni del suicida costituiscano effettivamente “evento” del reato o ne rappresentino “condizioni obiettive di punibilità”. Secondo alcuni autori, Antolisei e Pisapia *in primis* –a cui aggiungere il Vannini e Manzini-, le lesioni costituirebbero mere condizioni obiettive; contrariamente il Pannain, secondo cui la morte e le lesioni non sarebbero fuori dal rapporto di causalità materiale, per cui esse costituirebbero l’evento del delitto, proprio perché sono volute dall’agente come conseguenza della sua azione od omissione.<sup>8</sup>

Si è detto che l’azione (od omissione<sup>9</sup>) del soggetto istigatore od agevolatore si deve concretizzare in una partecipazione (reato a forma libera) all’evento (morte o lesivo): compartecipazione che può assumere contorni “psichici”, attraverso il rafforzarsi del proposito –già preesistente- del suicida; ovvero “fisici”, agevolando l’evento. Tutti gli autori sono chiaramente concordi nel sostenere che, se la mera agevolazione nella esecuzione del suicidio si dovesse tramutare in un’azione “diretta” a porre in essere il suicidio (tradotto: ciò non avvenisse per mano propria del suicida), si incorerebbe in una condotta *contra legem* non più prevista dall’articolo 580 c.p., bensì dall’art. 579 (omicidio del consenziente). Così come parlare di “partecipazione” risulta un termine improprio, dal momento in cui il delitto di partecipazione al suicidio (*rectius*: istigazione o aiuto), costituisce un titolo di reato autonomo ove, il suicidio, non costituisce reato ed il concorso nel medesimo non può, evidentemente, costituire partecipazione in senso giuridico, *ex art.* 110 cod. pen. (né, peraltro, istigazione a delinquere, ai sensi dell’articolo 115 c.p.).

A tal proposito Palazzo, nella sua opera “Il suicidio sotto l’aspetto psicopatologico, sociale e giuridico” del 1953, sostiene che l’unica vera differenza sussistente tra le due figure criminose (579 vs 580) riguardi soltanto il momento della esecuzione, per mano del terzo nel caso di omicidio del consenziente e per mano della vittima stessa nel caso di istigazione. Egli afferma ancora che la volontà omicida del soggetto istigatore è perlomeno pari a quella dell’autore materiale della uccisione e, a tal fine, propone di considerare la partecipazione al suicidio come partecipazione all’omicidio del consenziente o meglio del consenziente operante<sup>10</sup>.

Ed allora esempi di partecipazione materiale che trascenda nel delitto di omicidio del consenziente possono rappresentarsi in colui che apre il gas nella stanza ove il suicida ha già deciso di morire; o nell’autore che stringe la corda o allontana lo sgabello sotto i piedi del soggetto che ha deliberato di togliersi la vita impiccandosi.

---

<sup>7</sup> *Ut supra*, p.101

<sup>8</sup> Tratto da L. Delpino, “Diritto penale. Parte speciale”, ed. Simone, Napoli 2006, di, p.441

<sup>9</sup> Per approfondimenti sulla partecipazione psichica al suicidio mediante omissione, vedasi gli studi del Pannain

<sup>10</sup> Tratto da G. Romano, “Suicidio nel diritto penale” di sul sito [www.guetanoromano.it/fenomeno\\_suicidario.pdf](http://www.guetanoromano.it/fenomeno_suicidario.pdf)

Se il suicida adopera mezzi diversi da quelli fornitigli dall'agente, quest'ultimo risponderà comunque del reato in esame, ma per mera partecipazione psichica.<sup>11</sup>

Altre condotte rientranti, in questo caso, nell'alveo dell'articolo 580 -agevolazione all'esecuzione del suicidio altrui-, si devono intendere l'aiuto prestato alla vittima con qualsiasi mezzo (ad esempio procurando l'arma o procacciando il veleno; così come dare istruzioni su come adoperare il mezzo letale). Come già indicato, sarà tassativamente il suicida a porre in essere, pur con tali mezzi, il suicidio (altrimenti si incorrerà nel delitto di cui all'articolo 579).

Si realizzerà, invece, una partecipazione psichica, sempre punita ai sensi dell'art. 580, allorché sarà determinato un soggetto al suicidio o rafforzando in esso il suo preesistente proposito suicida. Per determinazione s'intenderà, quindi, il far sorgere nella vittima il proposito che prima non esisteva (di togliersi la vita). Per rafforzamento, il conferire maggiore vigore ed intensità al proposito suicida già sorto nella vittima: in tale ultima ipotesi occorrerà sia la dimostrazione dell'obiettivo contribuito all'azione altrui di suicidio, sia la prefigurazione dell'evento come dipendente dalla propria condotta, non potendosi ritenere la prova del dolo assorbita in quella della casualità (cfr. sul punto Cass., sez. V, 15 giugno 2010, n.22782).<sup>12</sup>

Nei casi in esame il legislatore ha considerato il danno sociale che proviene dall'intervento di terzi nel suicidio di una persona senza che il fatto –come evidenziato- assuma l'aspetto dell'omicidio del consenziente. Ciò significa che il nostro legislatore ravvisa nel suicidio un fatto moralmente e socialmente dannoso, il quale cessa di essere penalmente indifferente quando, a cagionarlo, concorra, insieme con l'attività del soggetto principale (il suicida), anche un'altra forza individuale estranea. Questo concorso di energie dirette a produrre un danno morale e sociale, qual è il suicidio, costituisce appunto quel rapporto tra persone che determina l'intervento preventivo-repressivo del diritto contro il terzo estraneo, dal quale esclusivamente proviene l'elemento che fa uscire il fatto individuale dalla sfera intima dei suicidi<sup>13</sup>.

Quanto alla condotta omissiva agevolatrice o istigatrice del suicidio, degna di un ulteriore approfondimento, si può comunque affermare come risulti particolarmente complesso valutare l'influenza dell'omissione e, quindi, la rilevanza penale della stessa: "È stato sostenuto che debba trattarsi di omissione in senso normativo, quindi dell'omissione di un'attività imposta dalla legge". Secondo il Pannain, ad esempio, non sarà punibile un padre il quale, sapendo che il figlio ha perso una rilevante somma al gioco e si suiciderà se non sarà in grado di saldare il debito, pur potendolo aiutare non dà al figlio la somma di denaro, volendo il suicidio dello stesso che ha disonorato la famiglia. Il padre, non avendo alcun obbligo giuridico di saldare i debiti di gioco del figlio, non risponderebbe del reato. Diversamente, sempre secondo tale autore, il padre che, pur conoscendo i propositi suicidari del figlio, qualora non gli

<sup>11</sup> Tratto da "Diritto penale. Parte speciale", cit., p.440

<sup>12</sup> Tratto da "Codice penale operativo", ed. Simone Napoli 2011, art. 580 cod. pen.

<sup>13</sup> Tratto da "Trattato di diritto penale italiano", cit., p.102

venissero forniti i soldi per proseguire gli studi, ometta di mantenerlo, sarebbe punibile a norma del 580 c.p. avendo l'obbligo giuridico di istruirlo in proporzione ai propri mezzi<sup>14</sup>.

Sempre in merito alla condotta omissiva, interessante appare una sentenza del Tribunale di Avellino<sup>15</sup> in materia di omessa custodia di armi. La sentenza in oggetto chiarisce che, in caso di omessa custodia, non è colpevole del delitto di cui all'art. 580 c.p. il marito che custodisce negligenemente un'arma se la moglie non incapace la utilizza per suicidarsi. Secondo il Tribunale, infatti, *“la responsabilità penale è limitata alle forme di agevolazione dolosa del fatto penalmente lecito descritte dall'art. 580 c.p.”*, (escludendosi quindi l'agevolazione colposa e il suicidio di soggetti maggiorenni non incapaci, non può ricomprendersi tra i pericoli che l'obbligo di custodia miri a prevenire).

## 2. La giurisprudenza nazionale.

Si ha rafforzamento del proposito suicida, a termini dell'art. 580 codice penale, quando l'agente riesce a dare al soggetto passivo del reato la capacità di tradurre in azione il proposito di suicidarsi già in questo insorto e a lui noto: in particolare, eliminando tutti gli ostacoli e impedimenti spirituali e morali che si oppongono nell'animo del soggetto passivo all'attuazione del proposito suicida, rendendo questo definitivo. Per l'agevolazione dell'esecuzione del suicidio, pure prevista dall'art. 580 del codice penale, oltreché la predisposizione dei mezzi necessari per l'esecuzione del suicidio e il loro impiego da parte del soggetto passivo, occorre che vi sia la conoscenza da parte dell'agente del proposito suicida. In entrambe le ipotesi delittuose predette il dolo richiesto è non solo quello generico consistente nella coscienza e libera volontà di rafforzare con la propria azione il proposito suicida e di fornire i mezzi materiali per il suicidio al suicida, ma anche quello specifico che consiste nel fine che il suicidio avvenga. Quanto all'idoneità dell'azione a determinare l'evento, tale idoneità dev'essere valutata ponendo in relazione le distinte personalità dei soggetti del reato, e ciò perché la resistenza morale e materiale del soggetto passivo nei confronti dell'azione del soggetto attivo del reato può essere variamente efficace a seconda delle particolari caratteristiche della personalità di entrambi. (Trib. Milano, 19/01/1951 Giur. It., 1951, II, 119).

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 580 c.p., sotto il profilo del rafforzamento dell'altrui proposito suicida, pur essendo richiesto, quanto all'elemento psicologico, il solo dolo generico, è però necessario che sussista, nell'agente, la consapevolezza della obiettiva serietà del suddetto proposito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa, dal giudice di merito, la sussistenza del reato a carico del fidanzato di una ragazza il quale, a fronte del manifestato - e poi attuato - proposito della stessa di suicidarsi mediante precipitazione da un balcone, per reazione ad una scenata di

---

<sup>14</sup> Vedasi nota 10, Delpino cit., p.139/40

<sup>15</sup> Trib. Avellino, sent. 23/02/2011, Corriere del Merito, 2011, 12, 1189

gelosia, l'aveva verbalmente incoraggiata a porre in essere il detto proposito, nel presumibile convincimento che, come già avvenuto in passato, esso non avrebbe avuto seguito). (*Cassazione penale, sez. V, 26/10/2006, n. 3924*).

Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; (b) e sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, prevale il diritto alla vita ed il giudice deve sempre negare l'autorizzazione, tranne quando, in presenza sempre di stato vegetativo permanente, sia configurabile un accanimento terapeutico e quindi un trattamento in ogni caso contrario al best interest del rappresentato. (C. App. Milano Dec., 09/07/2008 - Famiglia e Diritto, 2008, 10, 903 nota di PACIA).

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 580 c.p., sotto il profilo del rafforzamento dell'altrui proposito suicida, occorre sia la dimostrazione dell'obiettivo contributo all'azione altrui di suicidio, sia la prefigurazione dell'evento come dipendente dalla propria condotta. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità dell'imputato, in ordine al reato di cui all'art. 580 c.p., "presumendo una speculare intelligenza del rapporto reciproco dell'autore del reato e del suicida in termini di azione-reazione, così assorbendo la prova del dolo in quella della causalità - Annulla con rinvio, Ass.App. Torino, 03 luglio 2009 (*Cassazione penale, sez. V, 28/04/2010 n. 22782*)).

In ipotesi di suicidio di persona capace, la responsabilità penale è limitata alle forme di agevolazione dolosa del fatto penalmente lecito descritte dall'art. 580 c.p.. L'agevolazione colposa del suicidio - come quella realizzata dal marito che custodisca in modo negligente, nell'abitazione familiare, l'arma impiegata dalla moglie per suicidarsi - non è pertanto riconducibile alla fattispecie dolosa di 'aiuto al suicidio'; né, d'altra parte, l'omicidio colposo può essere considerato come fattispecie colposa corrispondente rispetto a quella, dolosa, prevista dall'art. 580 c.p., atteso che il fatto di omicidio (morte cagionata da terzi) è eterogeneo rispetto al fatto di suicidio (morte cagionata da sé stessi). (Trib. Avellino, 23/02/2011, *Corriere del Merito*, 2011, 12, 1189).

### 3. La giurisprudenza sovranazionale

La prima volta che la Corte (CEDU) è stata chiamata ad esprimersi su una tematica inerente il fine vita, risale al caso *Sanles c. Spagna*. Ramón Sampredo era un cittadino spagnolo costretto ad una grave disabilità (tetraplegia) a seguito di lesioni irreversibili del midollo spinale causate da un grave incidente. Erano diversi anni (dal 1993) che il signor Sampredo adiva i giudici spagnoli con la richiesta di non perseguire il soggetto che l'avesse aiutato a morire, secondo lui degnamente, per come era nella sua volontà. Esaurite le vie di ricorso, in attesa della soluzione del *recurso de amparo* presentato al *Tribunal Constitucional*, il ricorrente morì per suicidio assistito con l'aiuto di soggetti rimasti ignoti. La cognata di Sampredo, la signora M. Sanles, nel mentre si procedeva con un giudizio penale contro ignoti, avrebbe voluto proseguire il giudizio iniziato dal cognato. Tale pretesa rimase però tale, constatando, la giurisdizione nazionale spagnola, che la ricorrente non era legittimata a proseguire o ad avviare un procedimento per la tutela di un diritto che è personalissimo e non trasmissibile, come nel caso *de quo*. La ricorrente, allora, adiva la Corte EDU lamentando la violazione della Carta europea dei diritti fondamentali ed argomentando sulla illegittimità della mancata previsione nell'ordinamento iberico della liceità della pratica eutanassica (aiuto al suicidio) e quindi della violazione dell'art. 2 della CEDU che, nel tutelare il diritto alla vita, deve riconoscere anche il diritto a morire con dignità, essendo quest'ultimo diritto speculare al primo. La Corte EDU, non entrando nel merito del ricorso, lo dichiara inammissibile per la mancanza, in capo alla ricorrente, della legittimazione a ricorrere non essendo essa 'vittima' ex art. 34 CEDU, in quanto non direttamente affetta dalle misure impugnate e per il fatto che il diritto per cui si ricorreva era un diritto personalissimo e quindi non trasmissibile ad altri<sup>16</sup>.

#### 3.1 Corte europea dei diritti dell'uomo (Sezione IV), 29 aprile 2002, n. 2346/02, Pres. Pellonpää; caso *Pretty c. Regno Unito*.

Il divieto penalmente sanzionato di suicidio assistito previsto dalla legislazione inglese e il rifiuto, da parte del *Director of Public Prosecutions*, di garantire l'immunità dalle conseguenze penali al marito di una donna paralizzata e affetta da malattia degenerativa e incurabile, desiderosa di morire, nel caso in cui quest'ultimo le presti aiuto nel commettere suicidio, non possono ritenersi lesivi dei diritti di cui agli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti), 8 (diritto alla vita privata), 9 (libertà di pensiero) e 14 (diritto a non subire discriminazioni) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Per i giudici di Strasburgo tale tesi non è da considerarsi fondata e soprattutto l'art. 2 non può essere in alcun modo interpretato nel senso di conferire un diritto che si configura come diametralmente opposto a quello positivizzato nel testo: dal diritto

---

<sup>16</sup> Tratto da "Rivista AIC –Assoc. Italiana Costituzionalisti, n. 2/2016, 15/05/2016, di U. Adamo, "Il diritto convenzionale in relazione al fine vita [...] Un'analisi giurisprudenziale sulla tutela delle persone vulnerabili

alla vita non deriva il diritto a morire. Non integrando il diritto a morire, l'art. 2 "protegge il diritto alla vita, senza il quale il godimento di uno qualsiasi degli altri diritti e libertà garantiti dalla Convenzione sarebbe illusorio" (§ 37). L'art. 2, inoltre, non contiene neanche un diritto all'autodeterminazione tale da poter riconoscere ad ogni individuo il diritto di scegliere la morte piuttosto che la vita (§ 40). Passando alla pretesa violazione dell'art. 8 della Convenzione, la Corte ci fornisce una più che interessante interpretazione del disposto appena richiamato sul quale baserà il suo iter logico-argomentativo per risolvere i ricorsi che hanno riguardato l'ampio e delicato tema dell'aiuto al suicidio. Nell'art. 8 è contenuta la nozione di 'vita privata' che è una nozione ampia e che dev'essere suscettibile di una definizione il più esaustiva possibile. Pur ribadendo il principio della sacralità della vita così come protetto anche dagli artt. 2 e 3 della Convenzione, "è sotto il profilo dell'articolo 8 che la nozione di qualità di vita si riempie di significato. In un'epoca in cui si assiste ad una crescente sofisticazione della medicina e ad un aumento delle speranze di vita, numerose persone temono di non avere la forza di mantenersi in vita fino ad un'età molto avanzata o in uno stato di grave decadimento fisico o mentale agli antipodi della forte percezione che hanno di loro stesse e della loro identità personale [...] Nella fattispecie, alla ricorrente viene impedito dalla legge di compiere una scelta per evitare ciò che, ai suoi occhi, costituirà un epilogo della vita indegno e doloroso. La Corte non può escludere che ciò costituisca una lesione del diritto dell'interessata al rispetto della vita privata" (§ 65). [...] I giudici di Strasburgo richiamano il ragionamento delle cosiddette 'chine scivolose, parlando (in generale) di persone fragili e riconoscendo (in concreto) nella *ratio legis* della disposizione in oggetto un'adeguata tutela dalla vulnerabilità della categoria in cui tali persone rientrano. Viene riconosciuta agli Stati la valutazione del rischio di abuso e delle probabili conseguenze degli eccessi che potrebbero discenderne o che sarebbero addirittura implicati dal venir meno del divieto generale del suicidio assistito. Solo il legislatore è soggetto competente a limitare al massimo i rischi di 'scivolamento' che la legalizzazione richiesta dalla ricorrente comporterebbe. La Corte conclude, quindi, che non si riscontra la violazione dell'art. 8 CEDU, perché l'ingerenza da parte dello Stato costituisce una giustificazione proporzionata all'obiettivo di prevenire i rischi di abusi più che possibili contro atti che mirano a porre fine alla vita, rispetto a persone fragili che soffrono di malattie allo stato incurabili e che, per questa loro condizione si trovano costrette in una situazione di particolare vulnerabilità. In conclusione, e sempre in riferimento all'art. 8, viene comunque riconosciuta come ragionevole la previsione della penalizzazione del suicidio assistito e si precisa che tale scelta, in una società democratica, è giustificata in quanto necessaria alla protezione dei diritti degli altri. Molto più essenziale il riferimento alla presunta violazione dell'art. 9. Secondo la ricorrente, il DPP, rifiutando di impegnarsi a non perseguire il marito che l'avrebbe aiutata al suicidio, avrebbe leso anche il diritto della ricorrente alla libertà di manifestare le proprie convinzioni. La Corte, di nuovo, non riconosce la violazione di alcun diritto, non concernendo le doglianze della ricorrente alcuna forma di manifestazione del proprio

pensiero. Ultimo è il riferimento all'art. 14 rispetto al quale D. Pretty lamenta di essere vittima di una discriminazione nella misura in cui è trattata al pari di soggetti la cui situazione è però non comparabile alla sua. La differenza con altre persone non menomate è che solo le prime possono suicidarsi mentre ella, semplicemente, pur volendolo, non può farlo, non essendo in grado di suicidarsi senza assistenza. La giustificazione a tale diversità di valutazione è che ella stessa, per il solo fatto di essere menomata fisicamente ma non nell'intelletto, è considerata come 'comune persona vulnerabile alla quale lo Stato deve protezione'. A dire della Corte – che dichiara anche questa tesi infondata – non c'è violazione alcuna del principio di non discriminazione fra le persone che sono in grado di suicidarsi senza aiuto e quelle che non ne sono capaci: “La linea di confine tra le due categorie è spesso molto labile e tentare di introdurre nella legge un'eccezione per le persone ritenute incapaci di suicidarsi da sole comprometterebbe seriamente la protezione della vita che la legge del 1961 ha inteso consacrare e aumenterebbe in maniera significativa il rischio di abuso” (§ 74)<sup>17</sup>.

### **3.2 Alta Corte di Giustizia d'Inghilterra. Divisione della famiglia; sentenza 22/03/2002; Pres. Butlersloss; B c. NHS Hospital Trust**

Secondo il diritto britannico, il malato terminale mantenuto artificialmente in vita ma riconosciuto in possesso della capacità mentale (che va presunta), ha diritto di chiedere e ottenere l'interruzione del trattamento cui è sottoposto, anche quando ciò comporti elevatissime probabilità di un suo decesso, stante il carattere non assoluto del principio della sacralità della vita, che nel diritto inglese cede talvolta di fronte al principio di autonomia della persona (nella specie, è stato ritenuto illegittimo il trattamento invasivo cui era sottoposta una donna paralizzata dal collo in giù, consistente nell'essere tenuta in vita da un sistema di ventilazione artificiale, dal momento che la donna, riconosciuta capace di mente, aveva espresso chiaramente il desiderio che il trattamento fosse interrotto).<sup>18</sup>

### **3.3 Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. Jehovah's Witnesses of Moscow v. Russia del 2010**

La comunità religiosa dei Testimoni di Geova di Mosca, unitamente a quattro privati cittadini membri della stessa Congregazione, ha promosso un ricorso presso la Corte di Strasburgo contro la Federazione Russa, contestando la decisione dell'autorità giudiziaria di sciogliere la loro comunità vietandone in modo permanente l'attività. I ricorrenti reclamavano la violazione degli artt. 6, 9, 10, 11 e 14 della Cedu. Con sentenza del 26 marzo 2004 la Corte Distrettuale di Golovinskiy (Mosca) prendeva tale decisione dando credito alle accuse di induzione dei minori ad entrare nelle associazioni religiose contro la loro volontà e senza il consenso dei genitori, di

<sup>17</sup> Tratto da “Rivista AIC –Assoc. Italiana Costituzionalisti, n. 2/2016, 15/05/2016, di U. Adamo, “Il diritto convenzionale in relazione al fine vita [...] Un'analisi giurisprudenziale sulla tutela delle persone vulnerabili

<sup>18</sup> Tratto dal sito web [www.jstor.org](http://www.jstor.org)

costrizione delle persone a distruggere le proprie famiglie, di violazione della personalità, dei diritti e delle libertà dei cittadini, di danneggiamento della salute dei cittadini, di istigazione al suicidio o al rifiuto dell'assistenza medica per motivi religiosi di persone in condizione di salute precaria [...]. La Corte di Strasburgo, interessata della questione, con la sentenza *Jehovah's Witnesses of Moscow v. Russia* del 2010, ha concluso che la decisione assunta dai giudici russi ha violato gli articoli 9 e 11 della Cedu<sup>22</sup>. Tale soluzione si colloca sulla scia della giurisprudenza precedente che ha più volte toccato lo status della Congregazione dei Testimoni di Geova<sup>19</sup>.

### **3.4 Corte europea dei diritti dell'uomo (Sezione I), 28 gennaio 2011, caso Haas c. Svizzera.**

- Codice penale Svizzero. Art. 114 ('omicidio su richiesta della vittima'): "Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria"; art. 115 ('Istigazione e aiuto al suicidio'): "Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria".

Pur riprendendo gli argomenti già adottati nella sentenza *Pretty*, la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul caso Haas tiene in considerazione l'evoluzione dei costumi e il contesto normativo del tutto diverso rispetto al 2002. Ernst Haas, affetto da sindrome affettiva bipolare, aveva tentato più volte di suicidarsi, ma aveva ricevuto ripetuti rifiuti dagli psichiatri ai quali si era rivolto per ottenere la prescrizione di pentobarbitale sodico; inoltre, si era visto respingere numerosi ricorsi proposti in sede amministrativa, in quanto non era ritenuto tale da trovarsi in condizioni di urgenza, che potessero giustificare il rilascio del farmaco senza prescrizione medica. A fronte di questa situazione Haas si rivolge alla Corte di Strasburgo, eccependo che l'impossibilità di trovare uno specialista disposto a effettuare la perizia psichiatrica ha reso il suo diritto di autodeterminazione del tutto illusorio e contestando la mancanza di giustificazioni di sanità pubblica nella norma che richiede la prescrizione medica per il rilascio del pentobarbitale. La Corte riprende e accentua la ratio del caso *Pretty* per affermare che "il diritto di un individuo di decidere quando e in che modo porre fine la propria vita, a condizione che egli sia in condizione di orientare liberamente la propria volontà a tal fine e di agire di conseguenza, è uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 della Convenzione" (§ 51). Dopo aver riconosciuto che il diritto dell'individuo di decidere tempi e modi della propria morte, posto che tale decisione sia presa consciamente e liberamente e possa essere posta in atto in modo autonomo, costituisce uno degli aspetti del diritto alla vita privata e familiare protetto dall'art. 8, il collegio opera una distinzione tra il caso Haas e il caso *Pretty*, sottolineando, in

---

<sup>19</sup> Tratto da C. Lapi, sito web [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), di, giugno 2011

punto di fatto, che Pretty era affetta da una malattia degenerativa incurabile e necessitava di un intervento esterno per potersi suicidare, contrariamente ad Haas che – come sostenuto dal Governo svizzero – può materialmente uccidersi *manu propria*. Mentre, poi, nella precedente vicenda l’oggetto della decisione riguardava l’istanza di sottrarre all’area del penalmente rilevante la condotta di chi avesse prestato ausilio all’aspirante suicida, nella fattispecie in esame l’interrogativo centrale è formulato nei seguenti termini: esiste l’obbligo positivo per lo Stato, derivante dall’art. 8, di assumere le misure necessarie a permettere un suicidio dignitoso? La Corte di Strasburgo premette che la Convenzione va letta “*comme un tout*” (§ 54): l’art. 8, cioè, va bilanciato e letto congiuntamente all’art. 2 CEDU, dal quale si fa discendere l’obbligo in capo a ciascuno Stato membro di impedire che una persona sottoposta alla sua giurisdizione ponga fine alla propria vita, se la sua decisione non è libera e consapevole. Pertanto, da un lato l’art. 8 riconosce il diritto all’autodeterminazione, dall’altro l’art. 2 impone che tale scelta sia sorretta da una volontà libera e consapevole. Nel valutare la legislazione svizzera i giudici ritengono che il regime di autorizzazione medica previsto per la concessione della sostanza in questione risponda pienamente alle condizioni richieste dall’art. 8 § 2 CEDU. Posto, infatti, che la legislazione svizzera non vieta l’aiuto al suicidio, se non per fini egoistici (art. 115 codice penale) ed è assai più permissiva di quella della gran parte degli altri Stati, è una scelta proporzionata quella di concedere tale facoltà anche ai malati psichici, purché siano correttamente espletate alcune verifiche, quali una perizia psichiatrica completa e approfondita, al fine di distinguere tra la volontà di porre fine alla propria vita come espressione di un disturbo patologico e la volontà di suicidarsi come scelta libera e autonoma. In conclusione, anche a voler supporre che gli Stati abbiano un obbligo positivo di adottare le misure idonee a facilitare un suicidio dignitoso, le autorità svizzere non hanno violato tale obbligo nel caso di specie, “muovendosi” correttamente nei confini del margine di apprezzamento loro concesso in materia di aiuto al suicidio<sup>20</sup>.

### **3.5 Corte europea dei diritti dell’uomo (Sezione V), 19 luglio 2012, n. 497/09, caso Koch c. Germania.**

La sez. 216 del codice penale tedesco stabilisce che l’omicidio su richiesta della vittima è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, e che è punibile altresì il tentativo di omicidio. Invece l’assistenza ad un suicidio, autonomamente messo in atto dalla vittima, è esente da pena. Tuttavia, una persona può essere ritenuta penalmente responsabile, in forza della legge sugli stupefacenti, per aver fornito una droga letale. Secondo la giurisprudenza tedesca, l’interruzione della vita di un malato terminale, con il suo consenso, non comporta responsabilità penale, al di là del fatto che avvenga in modo attivo o mediante lo spegnimento dei dispositivi medici. “Infine, il Codice di deontologia medica, alla sez. 16, dispone che il medico possa astenersi dal praticare misure di prolungamento della vita, attuando una mera terapia

---

<sup>20</sup> Tratto dal sito [www.biodiritto.org/item/186-hass](http://www.biodiritto.org/item/186-hass)

del dolore, solo in caso di morte inevitabile, il cui rinvio costituisca unicamente un'inaccettabile agonia. In ogni caso, i medici non possono ridurre attivamente la vita della persona morente. Le contravvenzioni al codice deontologico sono sanzionate con varie misure disciplinari fino al ritiro della licenza medica”<sup>21</sup>

Con la sentenza in commento la Corte europea torna ad occuparsi dello spinosissimo tema dell'eutanasia attiva, cioè di quei casi in cui la morte è causata da una condotta umana attiva che anticipa il momento del decesso naturale, allo scopo di sottrarre il paziente alle sofferenze connesse a una patologia incurabile. Il *leading case* in materia è rappresentato dalla sentenza *Pretty c. Regno Unito*.

La signora Koch, cittadina tedesca, era affetta, a seguito di una caduta, da quadriplegia sensomotoria: completamente paralizzata, necessitava di ventilazione artificiale e continue cure mediche, avendo un'aspettativa di vita di quindici anni. Decideva quindi, assieme al marito, di porre fine a quella che considera una vita insopportabile e non dignitosa. Nel novembre 2004 chiedeva pertanto all'Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici l'autorizzazione al rilascio di una dose di pentobarbital di sodio con la quale procurarsi la morte senza soffrire. L'Istituto però rigettava tale richiesta perché in contraddizione con le finalità del *Betäubungsmittelgesetz* (la legge sugli stupefacenti tedesca) che regola la materia: l'autorizzazione al rilascio avrebbe potuto essere concessa solo per finalità di sostegno alla vita per persone soggette ad assistenza medica, e mai per il suo opposto, vale a dire per consentire loro di porre fine alla propria vita. Nel gennaio 2005 i coniugi K. sollecitavano l'Istituto federale a modificare la propria decisione; in febbraio, pendente il ricorso, la signora K. si recava in Svizzera assieme al marito, e lì si procurava la morte in una clinica privata, assistita dall'associazione Dignitas. In marzo l'Istituto federale confermava la sua precedente decisione, affermando che dall'art. 8 CEDU non potrebbe essere tratto un obbligo positivo in capo agli Stati di facilitare l'atto di suicidio giacché questo si porrebbe in contrasto con l'art. 2 § 2 della Costituzione tedesca che tutela la vita. Nell'aprile 2005 il signor K. ricorreva in via giurisdizionale contro questa decisione, ma il Tribunale amministrativo di Colonia dichiara inammissibile il ricorso dal momento che il signor K. non poteva invocare la lesione di un suo diritto personale; né egli poteva affermare di essere stato leso nel proprio diritto al rispetto della vita matrimoniale e familiare garantito dall'art. 6 § 1 della Costituzione tedesca, giacché altrimenti ogni lesione del diritto di uno sposo diverrebbe automaticamente lesione del diritto dell'altro; e comunque, il diritto invocato dalla signora K. all'ottenimento della sostanza letale, avrebbe natura personalissima e non sarebbe pertanto cedibile. In via di *obiter dictum*, il Tribunale amministrativo osservava che il rifiuto opposto dall'Istituto federale doveva considerarsi legittimo e pienamente corrispondente al dettato dell'art. 8 CEDU, trattandosi d'interferenza con la protezione della vita personale e familiare necessaria per la protezione della salute e della vita. Il

---

<sup>21</sup> Tratto da V. Maisto, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), “La Corte EDU dichiara ammissibile un ricorso in tema di eutanasia attiva”, 20/07/2011

Tribunale amministrativo d'Appello confermava la decisione di primo grado e la Corte costituzionale tedesca dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva. Il signor K. ricorre quindi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il signor K. lamenta essenzialmente che il rifiuto opposto dalle Corti nazionali a esaminare il merito del suo ricorso contro il rigetto della richiesta presentata da sua moglie all'Istituto federale per i farmaci e dispositivi medici costituisca una violazione del proprio diritto al rispetto alla vita personale e familiare protetto dall'art. 8 CEDU. Egli ritiene che, in base all'art. 8 CEDU, spettasse a sua moglie un diritto a porre fine alla sua vita con le modalità da essa prescelte - e cioè facendo uso di una sostanza letale nella quiete della sua casa familiare - non in contrasto con l'art. 2 CEDU, che tutela il diritto alla vita ma non contiene un obbligo a vivere fino alla morte naturale. Il rifiuto di esaminare la richiesta della moglie avrebbe comportato una lesione della posizione giuridica dell'odierno ricorrente, giacché la relazione tra marito e moglie era particolarmente stretta (come testimonierebbe il fatto che egli l'abbia accompagnata nel lungo percorso culminato poi nella morte presso la clinica svizzera) e pertanto una lesione di un diritto della seconda si sarebbe trasformata in un'interferenza con la vita del primo. Il Governo fonda la sua difesa sul rilievo che il ricorrente, al di là dell'inevitabile sofferenza patita per la drammatica situazione della sposa, non potrebbe vantare un autonomo e individuale diritto leso dal rifiuto delle autorità nazionali. Inoltre il rifiuto opposto dall'Istituto federale consisterebbe in un'interferenza col diritto al rispetto della vita privata e familiare pienamente in linea con le condizioni poste dall'art. 8 § 2 CEDU, come enunciato nella sentenza *Pretty c. Regno Unito*. La prima questione che la Corte europea affronta, riguarda la legittimazione attiva del signor K., il quale lamenta la lesione di un proprio diritto individuale, leso di riflesso dalla violazione di quello della moglie. Sul punto i giudici di Strasburgo riconoscono l'intensità del legame personale sussistente tra i due coniugi, e ritengono che le condizioni enunciate nella giurisprudenza convenzionale (ricapitolate al § 44) per stabilire la legittimazione attiva degli eredi o dei parenti di una vittima deceduta siano sussistenti nel caso di specie. Il signor K. può pertanto ben dirsi direttamente toccato dal rifiuto opposto dall'Istituto federale a concedere alla moglie una dose di pentobarbital di sodio. Nel merito, prima di valutare se tale rifiuto costituisca un'illegittima interferenza con il diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente al metro dell'art. 8 CED, la Corte ritiene che debba esaminarsi la questione preliminare se dallo stesso art. 8 discenda il diritto a che una pretesa come quella azionata dalla signora e dal signor K. sia esaminata nel merito dai giudizi nazionali. La Corte richiama, sul punto, i propri precedenti in materia di decisioni di fine vita, e in particolare reitera quanto affermato al § 67 nella sentenza *Pretty c. Regno Unito*, e cioè che non si possa escludere che impedire all'individuo di scegliere d'interrompere condizioni di fine vita da lui considerate desolanti e non dignitose, costituisca un'interferenza col diritto garantito dalla Convenzione europea all'art. 8. Nella sentenza *Haas c. Svizzera* - in particolare al § 51 - questo principio era stato ulteriormente sviluppato riconoscendo, in modo meno criptico rispetto al precedente,

che il diritto dell'individuo a scegliere come e quando porre fine alla propria vita è uno degli aspetti protetti dall'art. 8 § 1 CEDU. I giudici di Strasburgo deducono da questi precedenti che dall'art. 8 discenda quanto meno il diritto, sul piano procedurale, a che una domanda di assistenza nel porre fine alla propria esistenza sia quanto meno esaminata nel merito dal giudice nazionale al metro dell'art. 8 CEDU. Volgendo allora lo sguardo al caso dei coniugi K., la Corte ritiene che il diniego opposto dalle Corti nazionali di esaminare nel merito il loro ricorso costituisca un'illegittima interferenza col diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU, impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza o meno di tale ricorso, che sarebbe spettata in prima battuta proprio ai giudici nazionali. La Corte richiama, in questa sentenza, due principi cardine nella propria giurisprudenza: da un lato quello di sussidiarietà, in base al quale, per il funzionamento del meccanismo di protezione costruito dalla Convenzione europea è fondamentale che siano gli stessi ordinamenti nazionali a stabilire per primi modalità di ristoro per le violazioni convenzionali in tali ordinamenti originatesi; dall'altro la dottrina del margine d'apprezzamento, dando atto, anche sulla base di una ricerca comparatistica tra i vari Stati membri, dell'ampia discrezionalità di cui essi godono in tema di eutanasia attiva. Dal momento che le Corti nazionali non hanno esaminato nel merito il caso della signora K., acclarando in cosa si sostanziasse nel caso concreto la discrezionalità - loro riconosciuta dalla Corte - in merito alla richiesta della moglie del ricorrente di porre fine alla sua vita con l'aiuto dello Stato, i giudici di Strasburgo, in ragione del ruolo sussidiario da essi riconosciutosi in tale materia, limitano il loro sindacato al lato processuale della questione e non affrontano invece il lato sostanziale della censura mossa in riferimento all'art. 8 CEDU. In conclusione, se la Corte, con l'affermazione che i giudici nazionali sono i primi giudici convenzionali, da un lato auto-limita i suoi poteri, dall'altro con la medesima affermazione, e con la censura rivolta allo Stato tedesco relativamente alla violazione procedurale dell'art. 8 CEDU, rivolge agli Stati contraenti un importante invito: proprio in quanto primi garanti della Convenzione, essi sono tenuti ad esaminare nel merito i ricorsi che i cittadini presentino loro in materia di assistenza al suicidio e/o a pratiche eutanasiche, e a valutare essi stessi - in prima battuta - se tali ricorsi siano fondati al metro non solo del diritto nazionale, ma anche dell'art. 8 CEDU. L'ultima censura del ricorrente si concentra invece sulla violazione diretta del diritto della moglie del ricorrente garantito dall'art. 8 CEDU: sul punto la Corte europea si ricollega alla sua precedente giurisprudenza, e ritiene che il diritto della signora K. di togliersi la vita, quand'anche venisse ritenuto esistente, sarebbe di natura talmente personale da non poter essere invocato in giudizio se non dalla moglie del ricorrente stesso. Questa parte del ricorso viene pertanto dichiarata inammissibile<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Tratto da C. Parodi, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), "Una cauta pronuncia della Corte europea in tema di eutanasia attiva", di 19/02/2013

Nota: Si riporta un caso (giuridico) accaduto in Germania in questi giorni. “Secondo la Corte suprema amministrativa di Lipsia, 'in casi estremi', lo Stato non può negare a un malato incurabile o terminale l'accesso ai farmaci che inducano un suicidio indolore. Anche se una legge tedesca impedisca l'acquisto di quei farmaci, per i giudici della città sassone è più importante il diritto di autodeterminazione. Il presupposto è che il paziente sia gravemente malato e che abbia scelto liberamente di uccidersi e che non ci siano alternative plausibili. Il caso è stato sollevato da un uomo la cui moglie era rimasta paralizzato dalla testa in giù e che soffriva di crampi dolorosissimi. La donna aveva chiesto il permesso all'Istituto federale del farmaco di comprarsi la medicina per mettere fine alle sue sofferenze, ma le era stata negata. Così aveva deciso di andare in Svizzera per il suicidio assistito”.<sup>23</sup>

### **3.6 Corte europea dei diritti dell'uomo (Sezione II), 14 maggio 2013, n. 67810/10, caso Gross c. Svizzera.**

Appellandosi all'art. 8 CEDU, la ricorrente, nata nel 1931, ha deplorato di non aver ottenuto dalle autorità svizzere l'autorizzazione a procurarsi una dose letale di pentobarbitale sodico. La Corte ha constatato che il diritto svizzero permette di procurarsi una dose letale di detto narcotico su prescrizione medica, ma non prevede direttive sufficienti per definire con chiarezza la portata di tale diritto.

Le direttive esistenti, cui il Tribunale federale fa regolarmente riferimento, disciplinano soltanto l'assistenza al suicidio di persone affette da malattie terminali, ma non il caso di persone non affette da malattie terminali – come la ricorrente – che desiderano porre fine alla loro esistenza. La Corte ha ritenuto che la mancanza di direttive legali chiare sia appropriata ad avere un effetto deterrente (*chilling effect*) sui medici, che altrimenti potrebbero essere piuttosto propensi a rilasciare a una persona nella situazione della ricorrente la prescrizione medica richiesta. Questa incertezza ha tuttavia suscitato nella ricorrente una sensazione di grande paura. Senza esprimersi in merito al diritto della ricorrente a ricevere una dose letale di pentobarbitale sodico, la Corte ha riscontrato una violazione dell'art. 8 CEDU (4 voti contro 3)<sup>24</sup>.

Prima di concludere, si vuole trattare brevemente un altro caso che, seppur non perfettamente rientrante nel filone sulle pratiche eutanasiche – diversamente da quanto sostenuto dai giudici che dissentono dal dispositivo della decisione da parte di attenta dottrina – merita attenzione anche solo per la delicatezza della tematica trattata che riguarda la legittimità del rifiuto dei trattamenti salva vita, sul quale la Corte EDU si era già espressa nella *ratio decidendi* del caso Pretty:

---

<sup>23</sup> Tratto dal sito [www.repubblica.it](http://www.repubblica.it), “Germania, le fu negato farmaco per suicidio: Tribunale le da ragione”, del 03/03/2017

<sup>24</sup> Tratto dal sito [www.bj.admin.ch](http://www.bj.admin.ch)

### 3.7 Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), 5 giugno 2015, caso Lambert e altri c. Francia.

La Corte europea, con il caso Lambert, ha dovuto decidere sui limiti dello Stato nell'agire dinanzi ad una richiesta di interruzione di trattamenti salva vita come la nutrizione e l'alimentazione artificiale. Nell'ordinamento francese è stato positivizzato il diritto a rifiutare i trattamenti sanitari anche salva vita (e nel caso con l'ausilio di trattamenti palliativi che possono avere pure l'effetto di 'accorciare la vita') – diritto di creazione pretoria da parte della *Court de Cassation* – nella legge c.d. Leonetti, vale a dire la *Loi n. 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie* con la quale si è modificato il *Code de la santé publique*. Inoltre è da ricordare che in Francia è riconosciuta la possibilità di redigere le *directives anticipées* da parte di persone maggiorenni e che, a prescindere da eventuali indicazioni da parte del paziente, il medico deve astenersi dal praticare trattamenti che risultino inutili, sproporzionati o che non sortiscano altro effetto se non quello di mantenere in vita in modo artificiale; tali atti, prodotto di una 'ostinazione irragionevole, possono essere o non iniziati o comunque sospesi. Dunque, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge Leonetti: "*L. 1110-5 du code de la santé publique*": questi trattamenti "non devono essere praticati o perseguiti qualora siano il risultato di una ostinazione irragionevole. Quando appaiano inutili, sproporzionati o qualora non abbiano altro effetto che il solo mantenimento artificiale in vita, possono essere sospesi o non intrapresi in conformità alla volontà del paziente e, se quest'ultimo non è in grado di esprimere la propria volontà, secondo una procedura collegiale definita dalla normativa. La nutrizione e l'idratazione artificiali sono trattamenti che possono essere interrotti [...]. Qualora [tali] trattamenti [...] siano sospesi o non intrapresi, il medico tutela la dignità del paziente in fin di vita e garantisce la qualità della sua vita dispensando le cure palliative". Se quindi vi è un largo riconoscimento del diritto al rifiuto delle cure, dall'altra – così come per la maggior parte dei paesi europei –, anche in Francia il codice penale punisce l'omicidio del consenziente e l'aiuto al suicidio (art. 223-13 c.p.). A seguito di un incidente stradale, Vincent Lambert, che non ha lasciato alcuna direttiva anticipata di trattamento, versa in uno stato vegetativo dal 2008. Il 10 aprile 2013, i medici curanti decidono di interrompere l'alimentazione e diminuire l'idratazione artificiale, perché ritenuti espressione di quelle cure definite dalla legge Leonetti come *obstination déraisonnable*. La decisione dei medici è confortata dalla moglie – che assicura che il marito in vita le avrebbe espresso la volontà di morire qualora si fosse trovato in una condizione di incapacità –, ma è osteggiata dai genitori e dai fratelli che hanno impugnato la decisione dei medici (si tratta, per legge, di una 'decisione medica collegiale che è rigidamente 'proceduralizzata') affinché sia ristabilita l'alimentazione e aumentata l'idratazione. La via giudiziaria porta fino al *Conseil d'État* – che riforma l'attuazione della decisione presa dal Tribunale amministrativo di *Châlons-en-Champagne* che aveva sospeso la decisione medica di interrompere la nutrizione artificiale –, che, anche con l'ausilio del diritto comparato, il 24 giugno 2014 giudica legittima la decisione dei medici di interrompere i

trattamenti che tengono in vita Vincent Lambert. I genitori e i fratelli di Lambert, a questo punto, ricorrono alla Corte EDU, che accoglie la richiesta di sospendere l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato e il divieto di trasferimento del paziente in un altro ospedale o all'estero. Il 5 giugno 2014 la Corte europea è entrata nel merito e ha depositato la sentenza. La Corte considera che “nell'ambito del fine vita deve essere riconosciuto un margine d'apprezzamento non solo con riguardo alla possibilità di permettere o meno la sospensione di trattamenti che mantengono in vita artificialmente e le relative modalità di esecuzione, ma anche sul come trovare un equilibrio tra la protezione del diritto alla vita del paziente e quella del diritto al rispetto della vita privata e dell'autonomia personale” (§ 148). Inoltre, la Corte è “pienamente consapevole dell'importanza delle questioni sollevate dal caso, che ha implicazioni mediche, giuridiche ed etiche della più grande complessità. Dalle circostanze del caso di specie, la Corte ricorda che spetta in primo luogo alle autorità nazionali verificare la conformità della decisione di interrompere i trattamenti con il diritto interno e la Convenzione e di stabilire i desideri del paziente in conformità alla legislazione nazionale. La Corte – anche sulla scorta delle osservazioni generali delle più alte istanze mediche ed etiche francesi – ha quindi ritenuto che sia la disciplina legislativa francese, così come interpretata dal *Conseil d'État*, sia il processo che ha condotto alla decisione di interrompere i trattamenti salva vita siano da ritenere compatibili con l'articolo 2 della Convenzione. Proprio perché si è dinanzi ad una ipotesi di accanimento terapeutico, la decisione è rimessa ad un organo collegiale medico, che è legittimato (dalla constatazione scientifica) a prendere una decisione ‘senza’ il consenso del paziente, ma proprio perché non si è dinanzi ad una relazione terapeutica il cui oggetto è una ‘proposta’ di cura anche minimamente efficace. Consapevole di essere dinanzi ad una questione priva di precedenti, riconosciuto il margine di apprezzamento, la Corte ha dichiarato assorbito il motivo di ricorso basato sull'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Dunque, per la Corte la condotta del medico può andare dalla semplice somministrazione di cure palliative, alla sedazione profonda e continuativa, fino alla cessazione dell'alimentazione e idratazione artificiale, al fine di assicurare l'interruzione del trattamento per le situazioni in cui il paziente è incosciente; questa, che è la previsione legislativa, non fa venir meno lo Stato francese ai suoi obblighi dalla sottoscrizione della Convenzione<sup>25</sup>.

#### 4. Conclusioni degli autori

A mio sommo avviso <sup>26</sup> il reato di cui all'articolo 580 c.p. risulta ben delineato, quanto alla condotta attiva, in tutti i suoi potenziali apporti –di un terzo- che favorirebbero l'evento morte del suicida. Si ritiene non vi siano, peraltro, particolari dubbi nel *discrimen* con il delitto previsto dell'articolo 579 del codice penale. Al

---

<sup>25</sup> Tratto da “Rivista AIC –Assoc. Italiana Costituzionalisti, n. 2/2016, 15/05/2016, di U. Adamo, “Il diritto convenzionale in relazione al fine vita [...] Un'analisi giurisprudenziale sulla tutela delle persone vulnerabili

<sup>26</sup> Conclusioni di Alessandro Continiello

contrario, trattandosi di un reato cosiddetto a forma libera –perché può essere compiuto con qualunque condotta idonea al raggiungimento dello scopo-, per tutelare (giustamente) il bene vita, si è inclini a coprire “quasi eccessivamente” qualsiasi contributo “tendente alla causa”. Sono ben consapevole che l’argomento sia particolarmente delicato, toccando diverse sensibilità e visioni della vita, ma ritengo che questo sia - forse - l’unico caso presente nel nostro ordinamento (al di fuori dell’evento morte per legittima difesa) ove debba sussistere un bilanciamento tra la libera volontà di una persona e supporto di un terzo alle ultime, deliberate, consenzienti, volontà. Per esser ancor più chiari, “accompagnare alla morte”, senza naturalmente cagionarla (attivamente), pur con il suo consenso –come noto condotta punita ai sensi dell’articolo 579 c.p.-, è da valutarsi se debba (ancora) considerarsi un reato. L’articolo di legge trattato in questa analisi è stato concepito *ab origine*, correttamente, per tutelare la parte debole da un reale proposito suicida, considerato nella sua astrattezza (ad esempio istigando alla morte, confidando nella debolezza psichica del soggetto passivo). Discorso differente potrebbe esser la situazione di una persona malata in modo irreversibile, ma conscia della sua situazione clinica e sofferente fisicamente che desidera porre fine alla sua vita e chieda ausilio. Con tale personale ragionamento non si vuole di certo avanzare la proposta di abrogare il presente articolo –rischiando, poi, di creare un pericoloso *horror vacui*- ma semplicemente rivalutare (*rectius*: scriminare) il ventaglio di situazioni in cui un terzo potrebbe incorrere in tal specifica condizione, volendo “far solamente del bene” non solo a suo giudizio (e secondo la sua coscienza) ma confortato dal suicida e dalla convinta volontà di quest’ultimo nel voler porre fine alla sua vita. Trattasi, per concludere, di bilanciare la tutela della vita (bene, indiscutibilmente, preziosissimo e degno di tutela in via astratta), con il libero arbitrio.

A mio avviso <sup>27</sup>, l’art. 580 c.p. potrebbe prestarsi ad applicazioni eccessivamente estese trattandosi di reato a forma libera nel quale, ovviamente, non possono essere codificate le condotte rilevanti. Ciò può portare alla punizione di condotte che, di fatto, sono irrilevanti o comunque non determinanti o agevolanti il suicidio. Il rischio evidente è quello di punire non l’agevolazione ma la semplice conoscenza del proposito. Solo un’attenta e rigorosa analisi della fattispecie concreta può escludere dalla punibilità condotte che, di per sé, sono neutre. Si pensi ad un soggetto che, pur sapendo che il proprio amico ha deciso di suicidarsi, lo accompagni in macchina in armeria, senza entrare. Se l’amico, dopo alcuni giorni si suicida con l’arma comprata nell’armeria presso la quale è stato accompagnato, il soggetto, di fatto, ha compiuto un’azione agevolatrice? Merita per questo una pena? A mio avviso dilatare troppo la punibilità potrebbe portare alla punizione di condotte che, seppur in qualche modo agevolatrici, dovrebbero essere irrilevanti. Ritengo che il problema maggiore sia quello di valutare la rilevanza (agevolatrice) della condotta. Se non vi è alcun dubbio che l’attuale normativa consideri rilevanti azioni che hanno un collegamento diretto

---

<sup>27</sup> Conclusioni di Giulio F. Poggiali

e univoco con il suicidio (i.e. fornire l'arma), può essere discutibile che alcune condotte "neutre" possano rientrare nell'alveo della punibilità. Accompagnare in macchina una persona nel luogo in cui si suiciderà è di fatto una condotta neutra: il soggetto che aiuta non compie azioni od omissioni che agevolano il suicidio, non fornisce l'arma, non predispone gli strumenti per il suicidio, semplicemente si limita a trasportare il soggetto in un luogo. E', di per sé, una condotta neutra. Ritenere rilevanti simili condotte potrebbe portare a "riempire" la norma di significati che non dovrebbe avere in quanto la condotta agevolatrice dovrebbe essere direttamente, inequivocabilmente e funzionalmente collegata al suicidio. Mi pongo peraltro una domanda: nel 2017 è ancora necessario condannare penalmente chi agevola il suicida? Considerare la vita un fatto biologico e non un dono, divino o meno, dovrebbe portarci a ripensare alla libertà di scelta di togliersi la vita e alla possibilità che colui che aiuta, scientemente e volontariamente, un suicida compia un atto privo di disvalore giuridico, come nel nostro ordinamento dove, come ovvio, il suicidio non è reato. Discorso diverso credo valga per l'istigazione in quanto la persona viene "portata" al suicidio. Di fatto non è più un soggetto attivo, bensì un soggetto passivo della decisione altrui. Basti pensare che comunemente si usa l'espressione "è stato suicidato" per indicare quei casi nei quali una persona si suicida perché spinto da un altro. In simili casi, pur non essendo materialmente commesso un omicidio, non essendone l'istigatore l'autore materiale, non v'è dubbio che determinare o rafforzare la volontà altrui di compiere il gesto comportando nella sfera psichica altrui una evidente modificazione, sia un fatto penalmente rilevante. Ciò, in quanto l'evento morte non è causa di una scelta libera del suicida bensì la conseguenza di un comportamento volontario e cosciente di un altro soggetto volto a causarne, mediante suicidio, la morte.